

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 1592 e 1620-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328 (1592)

d'iniziativa dei senatori **PALUMBO** e **TRIMARCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1966**

E

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1620)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1966**

Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 1966



ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 1592 e 1620 in tema di modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo traggono ragione dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965, degli articoli 82, 83 e 84 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e correlative disposizioni dei testi di legge originari (art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136; art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, numero 203; art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328).

È venuta così a determinarsi una lacuna legislativa che deve essere colmata al che si intende provvedere con i disegni di legge in esame, uno di iniziativa del Governo, l'altro di iniziativa parlamentare.

Il contenzioso elettorale amministrativo nel piano del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si svolgeva per diversi gradi di giurisdizione, in parte comuni, in parte differenti, a seconda che fosse in questione la eleggibilità, ovvero oggetto di contestazione fossero le operazioni elettorali.

Nel primo caso, un primo grado di giurisdizione era attribuito ai Consigli comunali e ai Consigli provinciali, contro la cui pronunzia era ammesso ricorso alla GPA in sede giurisdizionale, ed ulteriormente contro la rispettiva pronunzia, il ricorso alla Corte di appello (art. 82 del testo unico), salvo in prosecuzione il ricorso in Cassazione.

Nel secondo caso, il primo grado di giurisdizione era attribuito ai Consigli comunali e provinciali, contro la cui pronunzia era ammesso ricorso alla GPA in sede giu-

risdizionale, e ulteriormente, contro la rispettiva pronunzia, il ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito.

Dichiarata dalla Corte costituzionale in relazione all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'attribuzione di giurisdizione ai Consigli comunali e provinciali, entrambi i disegni di legge anzidetti sono uniformi nel criterio di sopprimere questo primo grado di giurisdizione, rimanendo immutato l'iter quale previsto dal precedente ordinamento (GPA in sede giurisdizionale, Corte di appello e Corte di cassazione nell'un caso; GPA in sede giurisdizionale e Consiglio di Stato nell'altro caso).

Tale criterio ha avuto la piena approvazione della Commissione la quale, nel determinare il testo da sostituire con tale modifica all'articolo 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ha ritenuto di seguire il testo proposto col disegno di legge governativo, con alcuni ritocchi attinti al disegno di legge di iniziativa parlamentare, in particolare circoscrivendo la legittimazione attiva per simili ricorsi nell'ambito degli elettori del Comune, o di chiunque altro abbia interesse.

Così pure la Commissione ha ritenuto di inserire anche nell'articolo 1 relativo alle questioni di eleggibilità, la disposizione secondo cui per detto contenzioso non occorre ministero di procuratore o di avvocato.

Il testo proposto dalla Commissione risulta adunque sostanzialmente dalla fusione, nelle linee essenziali, dei due disegni di legge, e se ne raccomanda l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALUMBO  
E TRIMARCHI

**Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328 (1592)**

**Art. 1.**

Gli articoli 82 e 83 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. — Contro le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale e dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, ai sensi dell'articolo 75, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Il ricorso, proponibile da ogni elettore del Comune e da chiunque altro vi abbia diretto interesse, deve essere notificato giudiziariamente al consigliere di cui sia contestata l'eleggibilità ed a quello che lo abbia sostituito, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione impugnata ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Si osservano per il resto le disposizioni sul procedimento innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, numero 1058.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

**Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1620)**

**Art. 1.**

L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le pronunce in materia di eleggibilità del consiglio comunale o, in via surrogatoria, della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, emesse ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da ogni cittadino innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della pronuncia stessa o dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modificazioni alle norme sul contenzioso  
elettorale amministrativo**

## Art. 1.

*Identico:*

« Le deliberazioni in materia di eleggibilità adottate dal consiglio comunale o, in via surrogatoria, dalla Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da ogni elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa o dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

*Identico.**Identico.*

Per le cause di cui al presente articolo, non occorre ministero di procuratore o di avvocato.

(Segue: Testo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi).

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte di appello.

Art. 83. — Contro le operazioni per la elezione dei Consigli comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le norme contenute negli articoli 75, 82, 83 e 84 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per i Consigli provinciali ».

(Segue: Testo d'iniziativa governativa).

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

#### Art. 2.

L'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Contro le operazioni per l'elezione dei consigli comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, ogni cittadino può proporre impugnazione innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Le cause di cui al presente articolo sono decise senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte d'appello ».

Art. 2.

*Identico:*

« Contro le operazioni per l'elezione dei consigli comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, ogni elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnazione innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Giunta medesima entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

*Identico.*

*Identico.*

Per le cause di cui al presente articolo non occorre ministero di procuratore o di avvocato.

(Segue: Testo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi).

Art. 3.

I ricorsi giurisdizionali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi ai Consigli comunali ed ai Consigli provinciali possono, entro il termine perentorio di trenta giorni, essere riassunti da chiunque vi abbia interesse innanzi alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, con l'osservanza di quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo d'iniziativa governativa).

Art. 3.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

All'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole « Il Consiglio comunale » sono soppresse.

Art. 4.

I ricorsi in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali pendenti innanzi ai consigli comunali, devono essere trasmessi, d'ufficio, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità o di operazioni elettorali sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al consiglio comunale.

I ricorsi in materia di eleggibilità o contro le operazioni elettorali pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, sia per avocazione che in appello, contro le decisioni dei consigli comunali sono decisi dalle Giunte medesime come giudici di primo grado.



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

Art. 3.

Nell'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole « Il Consiglio comunale » sono soppresse.

Art. 4.

*Identico.*

(Segue: Testo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi).

(Segue: Testo d'iniziativa governativa).

Art. 5.

Le norme contenute nell'articolo 75 nonché negli articoli 82, 83 e 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificati dalla presente legge, e le norme di cui al precedente articolo 4, si applicano anche per i consigli provinciali.

L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

*Identico.*

*Identico.*